

-----"SPORTING CLUB BACCANELLI"-----

-----ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O ASD"-----

-----con sede in Parma (PR)-----

-----\*\*\*-----

-----STATUTO SOCIALE-----

-----\*\*\*-----

-----CAPITOLO I-----

-----GENERALITA'-----

Art. 1 - E' costituita in Parma una Associazione Polisportiva denominata:-----

-----"SPORTING CLUB BACCANELLI"-----

-----ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA O ASD"-----

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Parma ed ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.-----

Art. 3 - L'Associazione può aderire alle Federazioni Sportive del C.O.N.I.-----

-----CAPITOLO II-----

-----SCOPO SOCIALE - PATRIMONIO-----

Art. 4 - L'Associazione non persegue scopo di lucro. Si propone di diffondere lo sport dilettantistico a scopo agonistico e ricreativo fra i soci. Si propone altresì di offrire ai Soci l'occasione di incontrarsi in un Circolo attrezzato con vari mezzi di ricreazione per l'impegno del tempo libero.-----

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;-----

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari alla stessa effettuati;-----

c) da qualsiasi altra somma o capitale di cui potesse venire proprietaria legittimamente.-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

a) dalle quote versate annualmente dagli associati;-----

b) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.-----

-----CAPITOLO III-----

-----DEI SOCI-----

Art. 6 - Sono Soci gli intestatari delle quote della Società "Sporting Baccanelli S.R.L.".-----

Ad ogni quota corrisponde una quota associativa. La quota associativa non è rinunciabile e non è cedibile autonomamente.-----

Art. 7 - I soci godono di tutti i diritti consentiti dallo Statuto ed hanno diritto di usare gli impianti sportivi e frequentare i locali del Circolo. Tale diritto è esteso al nucleo familiare del Socio, e cioè ai familiari conviventi, come definiti nel regolamento. Questi ultimi, superati i 25 anni di età, potranno avere la possibilità di frequentare ulteriormente il Circolo previa domanda sulla quale il Consiglio Direttivo esprimerà il proprio parere di anno in an-

no, adeguandosi alle indicazioni generali che saranno state prese dalla assemblea dei Soci. In ogni caso i figli che abbiano superato il 25° anno di età (sulla possibilità di partecipazione dei familiari dei quali dovrà pure esprimersi annualmente l'assemblea) dovranno provvedere, in caso di ammissione, alla corresponsione di una quota annuale il cui ammontare sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, al quale è pure demandato di stabilire le modalità di frequenza agli impianti e la entità dei contributi da versarsi per l'uso degli stessi da parte dei Soci e dei familiari.-----

In caso di morte di un Socio i suoi figli fino al 25° anno di età ed il coniuge superstite, in quanto costituiscano unico nucleo familiare, hanno diritto di continuare a frequentare il Circolo e gli impianti sociali e saranno considerati a tutti gli effetti un unico associato, con obbligo di indicare la persona che rappresenti i coeredi in seno all'Assemblea.-----

Le Ditte, Enti, Fondazioni ecc. che siano intestatarie di una o più quote dello "Sporting Baccanelli S.R.L." avranno il diritto di indicare anno per anno, e per una durata non inferiore a quella annuale, il nominativo della persona che usufruirà dei diritti sopraindicati nascenti dalla proprietà della quota stessa.-----

**Art. 8** - I Soci hanno l'obbligo del pagamento delle quote sociali nella misura che sarà fissata, come detto più oltre dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea. Il Socio subentrante è responsabile solidalmente con il Socio cedente del pagamento delle obbligazioni sociali pregresse.-----

**Art. 9** - Il Socio che per qualsiasi ragione trasferisca la propria residenza fuori dalla Provincia di Parma, può presentare le dimissioni e sarà esonerato da ogni obbligo verso l'Associazione con effetto dalla fine dell'anno nel corso del quale ha dato le dimissioni. Le dimissioni devono essere notificate al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata.---

**Art. 10** - Con l'iscrizione ogni Socio si vincola all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto.-----

#### -----CAPITOLO IV-----

#### -----DEL REGOLAMENTO-----

**Art. 11** - Il Consiglio Direttivo provvederà all'emanazione di un regolamento, alla sua sostituzione ed alla modificazione, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea.-----

**Art. 12** - Le norme di regolamento stabilite dal Consiglio Direttivo sono provvisoriamente esecutive con la loro comunicazione ai Soci. Qualora l'Assemblea non ratifichi, in tutto o in parte, le norme del Regolamento, le disposizioni non approvate decadranno da ogni efficacia.-----

**Art. 13** - Una copia del Regolamento dovrà rimanere a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale. Il Regolamento deve quanto meno provvedere alla normativa concernente: l'ammissione eventuale di frequentatori stagionali; l'uso dei campi

di gioco e delle attrezzature sociali; i criteri di applicazione delle tasse, quote contributi, salva restando la determinazione della misura da parte della Assemblea dei Soci; i provvedimenti disciplinari; la definizione di "nucleo familiare".-----

-----CAPITOLO V-----

-----DEGLI ORGANI SOCIALI-----

**Art. 14** - Sono organi della Associazione:-----

- a) l'Assemblea generale dei Soci;-----
- b) il Presidente della Associazione;-----
- c) il Consiglio Direttivo;-----
- d) il Comitato Esecutivo;-----
- e) il Collegio dei Revisori.-----

**Art. 15** - L'Assemblea generale dei Soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata a cura del Presidente e in caso di impedimento dal Vice presidente, oppure su iniziati va di un numero di Soci pari ad almeno un decimo degli iscritti aventi diritto di voto. La convocazione deve essere disposta, salvo maggior termine consentito dai richiedenti, entro venti giorni dalla richiesta.-----

**Art. 16** - La convocazione avviene mediante lettera spedita ai Soci nel domicilio da loro indicato, non oltre l'ottavo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea. I soci che ne faranno richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo, potranno ricevere l'avviso di convocazione o mediante posta elettronica o mediante fac-simile, al recapito indicato nella richiesta menzionata. La scelta di questa modalità di convocazione esclude, per i soci che ne abbiano fatto richiesta, la necessità dell'invio della lettera Raccomandata. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

**Art. 17** - Le deleghe sono ammesse purchè rilasciate per iscritto a Soci aventi diritto di voto, e per un numero non superiore a tre per ogni delegato.-----

**Art. 18** - Non hanno diritto di voto nell'Assemblea:-----

- a) - i Soci non in regola col pagamento delle quote sociali;
- b) - i Soci assoggettati a provvedimento disciplinare di sospensione per tutta la durata del provvedimento.-----

**Art. 19** - Le modalità delle votazioni sono stabilite di il volta in volta dall'Assemblea. Le nomine delle cariche sociali, quando non siano fatte per acclamazione, debbono avvenire a scheda segreta.-----

**Art. 20** - Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono tenute in un'unica convocazione e sono validamente costituite con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione senza che sia stato raggiunto il numero di presenze suindicato, l'Assemblea ordinaria potrà del pari validamente deliberare qualunque sia

il numero degli intervenuti, mentre l'assemblea straordinaria sarà, validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.-----

L'Assemblea generale ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti.-----

L'Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti aventi diritto al voto.----

**Art. 21** - I deliberati dell'Assemblea debbono essere oggetto di trascrizione a verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, quando siano stati nominati, dagli scrutatori.-----

**Art. 22** - Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità allo Statuto sono vincolanti per tutti i Soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.-----

**Art. 23** - L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile e delibera, di norma, sulle seguenti materie:-----

a) approvazione del bilancio consuntivo e delle relazioni: morale, sportiva e finanziaria;-----

b) approvazione del bilancio preventivo;-----

c) approvazione del regolamento sociale e delle sue modificazioni;-----

d) elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.-----

Sono altresì di competenza dell'Assemblea generale ordinaria tutti i provvedimenti non espressamente riservati dal presente Statuto all'Assemblea generale straordinaria.-----

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

**Art. 24** - Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria tutte le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto Sociale.-----

-----CAPITOLO VI-----

-----DEL PRESIDENTE-----

**Art. 25** - Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione: a lui spettano la firma e la rappresentanza sociale.-----

**Art. 26** - Il Presidente è prescelto fra i soci.-----

**Art. 27** - Al Presidente, oltre i poteri di cui all'art. 25, spettano tutte le prerogative espressamente previste dalla Statuto e dal Regolamento e quelle che possono essergli attribuite in via eccezionale e per specifico mandato, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.-----

-----CAPITOLO VII-----

-----DEL CONSIGLIO DIRETTIVO-----

**Art. 28** - Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dalla Assemblea fra i soci.-----

**Art. 29** - Il Presidente ed i Consiglieri rimangono in carica per tre esercizi. Tutti sono rieleggibili.-----

**Art. 30** - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:-----

- a) il Presidente;-----
- b) un vice Presidente;-----
- c) un Segretario;-----
- d) un Tesoriere.-----

**Art. 31** - Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo composto di tre o cinque dei suoi membri, fra i quali il Presidente che lo presiede.-----

**Art. 32** - Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente, o del vice Presidente o di almeno tre consiglieri. Esso è convocato altresì su richiesta del Collegio dei revisori.-----

La convocazione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari modalità e termini.-----

**Art. 33** - Il Consiglio Direttiva è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere Anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Consigliere non sono delegabili.-----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono trascritte a verbale e firmate dal Presidente e dal Segretario.-----

In assenza del Segretario del Consiglio, le funzioni ad esso spettanti sono affidate ad altro Consigliere designato da chi presiede il Consiglio.-----

**Art. 34** - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente all'Assemblea dal presente statuto.-----

In particolare il Consiglio Direttivo:-----

- a) dà esecuzione ai deliberati dell'Assemblea;-----
- b) emana le norme del Regolamento e provvede al loro aggiornamento ed alle modificazioni che ritenga necessarie;-----
- c) provvede alla nomina della Commissione di disciplina e di altre eventuali commissioni, previste dal Regolamento.-----

**Art. 35** - I membri del Consiglio che non intervengono senza valida giustificazione a quattro sedute consecutive decadono dalla carica.-----

#### -----CAPITOLO VIII-----

#### -----DEL COLLEGIO DEI REVISORI-----

**Art. 36** - Le funzioni di controllo dell'amministrazione sociale sono esercitate dal Collegio dei Revisori. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti scelti fra i soci e nominati tutti dall'assemblea che ne designa altresì il Presidente. Il Collegio resta in carica per tre esercizi.-----

**Art. 37** - In particolare il Collegio dei Revisori:-----

- a) controlla l'Amministrazione sociale;-----

b) vigila sulla regolare esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;-----

c) redige la propria relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.-----

**Art. 38** - Il Revisore che, senza giustificato motivo non interviene a quattro sedute consecutive del Collegio dei Revisori, decade dalla carica.-----

-----CAPITOLO IX-----

-----DEL BILANCIO-----

**Art. 39** - Il Consiglio Direttivo, con l'assistenza del Collegio dei Revisori, predispone il bilancio consuntivo od il bilancio preventivo per ogni esercizio sociale.-----

**Art. 40** - Il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione morale, sportiva e finanziaria, debbono essere depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.-----

**Art. 41** - Il Collegio dei Revisori, esaminati i documenti di cui al precedente articolo, redige la propria relazione depositandola cinque giorni prima della data dell'assemblea.-----

**Art. 42** - Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dal conto delle entrate e delle spese.-----

-----CAPITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

**Art. 43** - Lo scioglimento e la liquidazione della Associazione possono avvenire:-----

a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di esplicare la propria attività e di provvedere al proprio funzionamento;-----

b) per delibera dell'Assemblea generale straordinaria;-----

c) per scadenza del termine di durata.-----

**Art. 44** - L'assemblea straordinaria delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.-----

**Art. 45** - In seguito allo scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----CAPITOLO XI-----

-----GRATUITA' DELLE CARICHE-----

**Art. 46** - Tutte le cariche sociali sono gratuite.-----

-----CAPITOLO XII-----

-----ENTI DEL TERZO SETTORE-----

**Art. 47** - Ove consentito e possibile dal Dlgs 3 luglio 2017 n.117 (s.m.i.), previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, sarà possibile iscrivere l'associazione negli enti del cosiddetto terzo settore assumendo ed aggiungendo se necessario la definizione di ETS (Ente del terzo settore) all'attuale denominazione in luogo di ASD (Associazione sportiva dilettantistica) tenendo le scritture obbligatorie previste

*Stenografia  
Consuntivo*

*Paolo Micheli*



dalla specifica normativa e se necessario nominare il revisore o i revisori dei conti secondo gli obblighi e le previsioni di legge vigenti.-----

*Remondino Cassanelli*



*[Handwritten signature]*